

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di luglio 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021.....</b>	<b>3</b>
<b>Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui di cui all'articolo 9-<i>quater</i> del D.L. n. 137/2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti .....</b>	<b>6</b>
<b>IVA – Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA - Attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015 .....</b>	<b>7</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020 .....</b>	<b>10</b>
<b>IVA – Disciplina dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.....</b>	<b>11</b>
<b>Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del D.L. n. 73/2021 .....</b>	<b>15</b>



<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 73/2021, e per la restituzione spontanea del contributo non spettante .....</b>	<b>16</b>
<b>Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 - Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione .....</b>	<b>17</b>
<b>ISA - Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all' applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.....</b>	<b>18</b>
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020 .....</b>	<b>19</b>
<b>Dichiarazione dei redditi precompilata - Sistema tessera sanitaria - Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie .....</b>	<b>25</b>
<b>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali .....</b>	<b>25</b>
<b>Contributo a fondo perduto - Determinazione della percentuale di calcolo. Articolo 60, comma 7-sexies, del D.L. n. 104/2020 .....</b>	<b>30</b>
<b>Modelli dichiarativi IRAP, REDDITI PF, SP, SC ed ENC.....</b>	<b>31</b>
<b>Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti” .....</b>	<b>32</b>



## **Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021**

Con *Provvedimento* del 2 luglio 2021, prot. n. 175776/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 73/2021.

In particolare, il punto 1 del *Provvedimento* in esame contiene l'elenco esaustivo delle informazioni che devono essere riportate nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in esame.

Ai sensi del successivo punto 1.2 l'istanza deve inoltre contenere le dichiarazioni rese dal richiedente circa:

- l'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza e, nel caso in cui il soggetto richiedente faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa;
- la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Con il successivo punto 2 dell'esaminato *Provvedimento* viene approvato il modello "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali*" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L'Istanza è predisposta in modalità elettronica e i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché per la determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

Il punto 2.4 specifica che il contributo in esame è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, commi da 1 a 3, dello stesso D.L. n. 73/2021 (di seguito "contributo Sostegni bis automatico"), consistente nell'erogazione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un importo pari al 100 per cento del contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021.

Nel successivo punto 2.5 vengono precisate le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo:



- per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Ai sensi del successivo punto 2.6, qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Nel punto 3 del Documento in esame sono definite le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza che è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; in particolare la stessa può essere inviata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021.

Nel periodo di cui innanzi, precisa l'Agenzia delle Entrate, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza trasmessa in precedenza.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza trasmessa, anche dopo il termine innanzi indicato, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Il punto 4 del Documento in esame prevede che l'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Nel punto 4.4 viene precisato che il contributo in parola, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ai sensi del successivo punto 5, prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'Istanza.





Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.

## **Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui di cui all'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020**

Con Provvedimento del 6 luglio 2021, prot. n. 180139/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020.

In particolare, il punto 1 del Provvedimento in esame dispone che l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione, previsto dall'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020, deve contenere:

- il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- l'IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;
- la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
- i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l'abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Con il successivo punto 2 dell'esaminato Provvedimento viene approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione" (di seguito "Istanza"), con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal "quadro A".

L'Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

L'applicativo web calcola l'importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l'istanza. Il punto 3 del Provvedimento in esame definisce le

modalità e i termini di trasmissione dell'istanza che è effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; in particolare la stessa può essere inviata dal 6 luglio 2021 al 6 settembre 2021.

Nel periodo di cui innanzi è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza trasmessa in precedenza.

È possibile, inoltre presentare, entro il 31 dicembre 2021, una rinuncia all'Istanza trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Ai sensi del successivo punto 4, il contributo spetta a condizione che:

- la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
- l'immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l'abitazione principale del locatario;
- il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Successivamente al 31 dicembre 2021, l'Amministrazione finanziaria controlla la coerenza dei dati delle istanze trasmesse rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell'Anagrafe Tributaria e, per ciascuna istanza, determina l'effettivo contributo spettante.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Ai sensi del punto 5 del Provvedimento in esame, prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nell'istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.

### **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti**

Con Circolare n. 45/E del 7 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:



- l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate;
- il comma 12, dell'anzidetto articolo 25 prevede che, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti;
- con successivi provvedimenti sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "7500" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - contributo";
- "7501" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - interessi";
- "7502" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - sanzioni".

In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
  - nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), i dati riportati nell'atto di recupero inviato dall'Ufficio;
  - nel campo "tipo", la lettera "R";
  - nel campo "codice", i codici tributo sopra indicati;
  - nel campo "importi a debito versati", l'importo dovuto.

Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente "A100".

## **IVA – Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA - Attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015**

Con Provvedimento dell'8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, riguardante la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA.

In particolare, il punto 2 dell'esaminato Provvedimento ha ricordato che, ai sensi dell'anzidetta disposizione normativa, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati acquisiti telematicamente (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, ecc.), mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

- registri IVA, costantemente aggiornate con i dati pervenuti fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, rese disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel successivo punto 2.2 viene specificato che, a partire dalle operazioni IVA 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il punto 3 del Documento in esame individua quali destinatari delle bozze dei documenti IVA, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia.

Per l'anno di imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio 2021, e per l'anno di imposta 2022, le bozze degli anzidetti documenti:

- vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999;

Per i periodi di imposta 2021 e 2022, le bozze dei documenti di cui sopra non vengono predisposte nei confronti delle seguenti categorie di operatori IVA:

- soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972 oppure partecipano a un gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972;
- soggetti di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972;
- commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti;
- soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Nel punto 3.4 del Provvedimento in esame viene previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, le bozze dei documenti di cui al punto 2 verranno predisposte, in via sperimentale, anche nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del D.L. n.83/2012.





Il successivo punto 4.1 dispone che le bozze dei registri IVA sono elaborate, con riferimento a ciascun trimestre, utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, i dati delle fatture elettroniche verso la PA e i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, secondo i criteri ivi esplicitati.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'IVA presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Il punto 5 del Provvedimento in commento prevede che, per i soggetti passivi dell'IVA che, direttamente o tramite intermediario, verificano i dati proposti nelle bozze dei registri IVA e, se completi, li convalidano o, in caso contrario, li integrano nel dettaglio, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015.

La convalida o l'integrazione nel dettaglio dei registri IVA deve essere effettuata, relativamente a ciascun trimestre con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, se elaborati.

Il soggetto passivo IVA rimane obbligato alla tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 in presenza delle situazioni analiticamente descritte al punto 5.2 dell'esaminato Provvedimento.

A seguito della convalida o dell'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda le modalità tecniche per l'accesso alle bozze dei documenti predisposte dall'Agenzia delle Entrate, il Provvedimento prevede, al punto 6, che i soggetti passivi IVA possano accedere tramite un apposito applicativo *web*, direttamente o tramite intermediario delegato (con apposita delega), utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il Provvedimento prevede che (punti 6.5 e 6.6):

- con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni riportate nel punto 6, inerenti alle bozze dei registri IVA, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021;
- con riferimento alle bozze dei registri IVA relative al mese in cui risultano emesse o ricevute più di 1.000 fatture, è disponibile la sola funzionalità di estrazione dei dati.



Il Documento in esame disciplina, infine, la memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati dei registri convalidati o integrati e la relativa consultazione da parte dei soggetti IVA o dei loro intermediari, nonché le regole di trattamento dei dati e i profili relativi alla sicurezza per la protezione degli stessi.

## **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020**

Con Risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 26, comma 8, del D.L. n. 34/2020 riconosce alle società che soddisfano le condizioni ivi previste, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20;
- il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede che l’anzidetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021;
- con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta in esame, rinviando a successiva risoluzione l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola è istituito il seguente codice tributo:

- **“6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.



L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "*Cassetto fiscale*", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

## **IVA – Disciplina dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino**

Con Decreto 21 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 15 luglio 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato la disciplina, agli effetti dell'IVA, dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

L'articolo 1, comma 1, del Decreto in esame prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, secondo quanto previsto dal presente Decreto.

Ai sensi del successivo comma 2, è assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto. L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto in commento prevede che per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'IVA è assolta secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi del successivo comma 5, le operazioni di cui innanzi si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.



Il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che se, anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

L'articolo 2, comma 1, del Decreto in commento, prevede che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio. In ogni caso, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 2, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Gli articoli da 3 a 5 del Decreto in esame disciplinano le cessioni di beni verso San Marino.

In particolare, l'articolo 3 del Decreto in esame dispone che le fatture di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il successivo articolo 4, comma 1, del Decreto in commento prevede che gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.

L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'articolo 5, lettera b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.



Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto in esame, le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni:

- in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».

Gli articoli da 6 a 11 del Decreto in esame regolamentano le cessioni di beni verso l'Italia.

In particolare, l'articolo 6 stabilisce che le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi di fattura elettronica con addebito d'imposta prevedendo che se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, che entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportate negli elenchi riepilogativi.

L'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento potrà operare la detrazione dell'IVA ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi del successivo articolo 8, se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. L'articolo 9 prevede la possibilità per gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, di emettere fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.



Gli articoli 10 e 11 del Decreto in esame elencano dettagliatamente la procedura da seguire nell'ipotesi di emissione della fattura cartacea con o senza addebito d'imposta.

Ai sensi del successivo articolo 12, il cessionario italiano che non ha ricevuto fattura o ha ricevuto una fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

L'articolo 15 disciplina le vendite a distanza tra operatori italiani e di San Marino.

In particolare, la norma richiamata stabilisce che le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso.

Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del D.L. n. 331/1993.

Il successivo comma 3 dell'articolo 15 prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972.

L'articolo 17, comma 1, del Decreto in esame dispone che l'ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i dati (numero di partita IVA del cedente, numero, data e imponibile della fattura), relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 17 citato, lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.

Infine, l'articolo 22 fissa l'entrata in vigore delle nuove norme al 1° ottobre 2021.

Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del D.M. del 24 dicembre 1993.



Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del D.P.R n. 633/1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022, per le operazioni di cui al periodo precedente, le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dal su esaminato articolo 2, comma 2.

### **Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del D.L. n. 73/2021**

Con Provvedimento del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del D.L. n. 73/2021.

Ai sensi del punto 2.1 dell'esaminato Provvedimento, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al predetto credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

A tal fine, con il successivo punto 2.2 è approvato l'allegato modello di "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" (di seguito "Comunicazione"), con le relative istruzioni.

Ai sensi del punto 3 del Provvedimento in esame, la Comunicazione va inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

La Comunicazione può essere inviata a partire dal giorno 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

Nello stesso periodo di cui innanzi sarà possibile:

- a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il punto 4 precisa che, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del D.L. n. 73/2021, il credito d'imposta in parola è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e non può eccedere il limite di 60.000 euro.



Il punto 4.2 chiarisce che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Il successivo punto 5 indica le modalità di fruizione del credito di imposta che può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2.

## **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 73/2021, e per la restituzione spontanea del contributo non spettante**

Con Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 41/2021 riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate;
- il comma 12 dell'anzidetto articolo 1 prevede che, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- il Provvedimento del 2 luglio 2021 ha approvato le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi, stabilendo che:
  - ✓ le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;
  - ✓ il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.





Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6946”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“ERARIO”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *“importi a credito compensati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **“AAAA”**.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello **“F24 Versamenti con elementi identificativi”** (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“8131”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”**;
- **“8132”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”**;
- **“8133”** denominato **“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”**.

In sede di compilazione del modello **“F24 ELIDE”**, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando nel campo *“anno di riferimento”*, l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato **“AAAA”**.

## **Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 - Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione**

Con Provvedimento del 20 luglio 2021, prot. n. 196548/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 20 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato le modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, applicabili a decorrere dal 21 luglio 2021.

Con il medesimo Provvedimento sono state, altresì, approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione, utilizzabili anche queste a decorrere dal 21 luglio 2021.

## **ISA - Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’ applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale - Articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014**

Con Provvedimento del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui la stessa Agenzia mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In particolare, il punto 1 del Provvedimento in esame individua quali elementi e informazioni messi a disposizione del contribuente:

- le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
- le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Nei successivi punti 2.1 e 2.2 viene previsto che i contribuenti e gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (muniti di apposita delega) possono accedere agli anzidetti elementi e informazioni consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Amministrazione finanziaria, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle (punto 2.3).



Così come indicato nel successivo punto 3.1, i contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico *software* gratuito reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto 4 del Provvedimento in esame prevede che i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Con il successivo punto 5 viene, infine, approvata la specifica tecnica con cui sono individuate le tipologie di anomalie previste nei dati degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2017-2018-2019.

## **Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020**

Con Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020.

Il nuovo Documento di prassi, nella forma di risposte a quesiti, si è reso necessario per soddisfare diverse esigenze di chiarimento scaturite dalle novità apportate in materia dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, dell’anzidetta Legge n. 178/2020 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e si pone comunque in continuità con il precedente intervento previsto dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della L. n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

La novità più importante recata dalla citata L. n. 160/2019 ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

Successivamente, nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione agli investimenti in beni strumentali, la cennata Legge di Bilancio 2021 ha apportato ulteriori novità concernenti:

- l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui all’ allegato B, ovvero ai “beni immateriali non 4.0”;



- la maggiorazione della misura del credito d'imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
- l'aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
- le regole per la compensazione del credito d'imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;
- la richiesta della perizia asseverata, e non più semplice, per i beni dell'allegato A e dell'allegato B.

Recentemente, ricorda ancora l'Agenzia delle Entrate, è intervenuto l'articolo 20 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che ha introdotto nell'articolo 1 della L. n. 178/2020, il comma 1059-bis, secondo cui, alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

Nel punto 1 della Circolare in esame vengono resi alcuni chiarimenti relativi all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina agevolativa in parola.

Nel punto 1.2 viene chiarito che nel caso in cui le imprese siano destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, le stesse saranno escluse dal beneficio in parola; detta esclusione opererà, tuttavia, per il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.

Pertanto, solo gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel predetto arco temporale saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa in parola.

Sempre in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, è stato chiesto (punto 1.3) se i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività di impresa possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussistono particolari preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente del credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo, attesa l'assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa.

Tuttavia, poiché i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari", sia del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", mentre gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "non 4.0", sarà cura del beneficiario, ai fini di successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del contributo in parola.



Nel punto 2.2 della Circolare in commento viene confermata l'ammissibilità al credito d'imposta in argomento dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro; ciò in quanto, pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa in esame fa sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del TUIR, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all'articolo 103 del TUIR.

Al riguardo, l'Agenzia ha ricordato che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all'articolo 102, comma 5, del TUIR figurano i beni il cui costo unitario non supera i 516,46 euro, per i quali la norma citata consente "la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute".

Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili all'esaminato credito d'imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento.

In merito all'ambito temporale di riferimento della normativa in esame è stato chiesto (punto 3.1) quale sia il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l'effettuazione degli investimenti agevolabili ricada nell'arco temporale in cui il credito d'imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 coesista con l'analogo credito d'imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, sulla base di quanto previsto al comma 1051 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapposibilità della nuova disciplina con quella prevista dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi nell'allegato A e B annessi alla Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre distinguere il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento (c.d. "prenotazione"), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.



Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Nel punto 4.2 la Circolare in commento ha chiarito che costituisce una componente del costo del bene agevolabile l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni d'acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972.

Non rileva, al contrario, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. In quest'ultima ipotesi l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Nel successivo punto 4.3 l'Agenzia delle Entrate ricorda, in conformità con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 4/E del 2017, che il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Il punto 5.2 della Circolare in esame ha fornito chiarimenti in merito al limite temporale di utilizzo del credito di imposta in commento.

In particolare è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se è possibile continuare a utilizzare il credito d'imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni "Industria 4.0", di interconnessione.

Al riguardo la Circolare ha ricordato che, ai sensi del primo periodo del comma 1059 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta, e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Ne consegue, pertanto che, nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.



L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato (punto 5.3) che è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati ai sensi del comma 1054 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nel punto 5.3 della Circolare in esame, è stato chiesto se la previsione di utilizzo in un'unica soluzione del credito d'imposta, disposta dal secondo periodo del comma 1059 e dal comma 1059-bis, rappresenti una opzione alternativa alla compensazione in tre rate annuali di pari importo.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di una facoltà; di conseguenza, nell'ipotesi in cui la stessa non venga esercitata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Nel punto 5.4 del Documento di prassi in esame è stato chiesto se il "ritardo" nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) sia di ostacolo alla completa fruizione del credito d'imposta o produca solo un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 1059 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari", rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente potrà godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta "in misura piena".

Nel punto 5.6 della Circolare in esame viene esaminata la possibilità di utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato.

Al riguardo l'Amministrazione finanziaria ha ribadito il principio generale secondo cui non sarebbe ammessa la trasferibilità dei crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della



natura soggettiva dei medesimi: essi infatti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio nei casi di fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale, scissione. Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell'ambito della cessione del ramo d'azienda che li ha generati.

Pertanto, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Nel punto 6 del Documento di prassi in commento vengono forniti chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno dell'agevolazione in rassegna con le altre misure di favore.

Come disposto dall'ultimo periodo del comma 1059 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non determini il superamento del costo sostenuto.

Pertanto, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ai fini della cumulabilità, precisa l'Agenzia delle Entrate, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

Il risultato di tale somma non deve superare il "costo sostenuto" ovvero l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Con riguardo alle ipotesi di rideterminazione dell'agevolazione in esame, la Circolare in commento, al punto 7.2, ha precisato che non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione in esame il furto del bene agevolato.





Ciò in quanto, così come previsto dal comma 1060 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020, la rideterminazione del credito d'imposta opera in tutte quelle situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente e anticipatamente i beni agevolati.

Infine, con riguardo alla corretta documentazione da predisporre ed in particolare al riferimento alla norma agevolativa da inserire nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020;
- per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'acconto del 20 per cento, le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni devono contenere il riferimento alla disciplina agevolativa della Legge di Bilancio 2021.

Nel caso di documenti già emessi senza l'indicazione del corretto riferimento normativo, i soggetti interessati possono procedere alla loro integrazione/regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.

## **Dichiarazione dei redditi precompilata - Sistema tessera sanitaria - Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie**

Con Decreto 23 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 28.07.2021, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha prorogato i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto in esame ha apportato modifiche all'articolo 7, il comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, che ora prevede che l'invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021 andranno comunicati al Sistema tessera sanitaria entro il termine del 30 settembre 2021 (invece del 31 luglio 2021).

## **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**

L'art. 1, comma 1, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, S.O. n. 25, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-*bis*), recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.



L'art. 1, comma 3, della Legge di conversione in esame ha abrogato il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, sancendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Al contempo, la Legge n. 106/2021 reca puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del D.L. n. 73/2021 in esame, finalizzate a trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del summenzionato D.L. 30 giugno 2021, n. 99, di cui è sancita l'abrogazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1, l'esaminata Legge entra in vigore il 25 luglio 2021, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di maggio.

In sede di conversione, dopo il comma 30 dell'art. 1 del D.L. n. 73/2021 è stato inserito il comma 30-*bis*.

La novella legislativa riconosce in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 milioni di euro ma non a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della L. n. 106/2021 in esame, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, o di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del D.L. n. 73/2021:

- a) il contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
- b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del D.L. 73/2021, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
- c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del Decreto Legge in commento, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°



aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai sensi del successivo comma 30-ter, introdotto sede di conversione, per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 dell'art. 1 del Decreto Sostegni-bis.

In sede di conversione in legge è stato introdotto nel D.L. n. 73/2021, dopo l'art. 1, l'art. 1-bis rubricato "*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19*".

In particolare, la nuova disposizione normativa abroga il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 137/2020 (cosiddetto decreto "Ristori").

L'art. 6-bis, comma 9, del D.L. 137/2020 prevedeva una detassazione dei contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del D.L. n. 18/2020, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, nonché dell'articolo 91, comma 3, del D.L. n. 104/2020.

La detassazione dei contributi sopra elencati dovrebbe comunque essere garantita in base al disposto dell'articolo 10-bis del medesimo decreto Ristori.

Tale disposizione normativa, in particolare, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020, ora abrogato, prevedeva, con riferimento alla detassazione stabilita dal comma 1, la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

La Legge n.106/2021 ha introdotto nel D.L. n.73/2021 l'art. 1-ter rubricato "*Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA*".

La novellata norma, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).



Il comma 2 dell'anzidetto art.1-ter demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

Il successivo comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In sede di conversione è stato, altresì, introdotto l'articolo 1-*sexies*, rubricato *“Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione”*.

Più in dettaglio, il comma 1 della nuova disposizione normativa ha sostituito l'articolo 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) prevedendo che il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli, 3 del D.L. n. 119/2018, 16-*bis* del D.L. n. 34/2019 (c.d. rottamazione *ter*), 5 del D.L. n. 119/2018 (c.d. rottamazione risorse proprie UE) e all'articolo 1, comma 190, della L. n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio” delle cartelle), è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In sede di conversione, nell'articolo 4 del D.L. n. 73/2021 è stato inserito il comma 2-*bis* che estende il credito d'imposta di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020, spettante per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una riduzione del fatturato, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.





Il credito d'imposta in esame spetta, anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali imprese il credito spetta rispettivamente nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

La Legge n. 106/2021 ha, altresì, introdotto nel D.L. n. 73/2021 l'art. 4-ter rubricato *“Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto”*.

La novella legislativa, al comma 1, esenta dal pagamento dell'IMU relativa all'anno 2021 le persone fisiche che possiedono immobili concessi in locazione a uso abitativo per i quali sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.

La medesima esenzione si applica anche nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4-ter del D.L. n. 73/2021, i soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa al 2021, versata entro il termine del 16 giugno 2021, secondo modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione.

In sede di conversione è stato introdotto nel D.L. n. 73/2021 l'articolo 7-bis rubricato *“Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione”*.

Il comma 1 dell'anzidetto articolo 7-bis consente l'utilizzabilità del credito di cui all'articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. tax credit vacanze), riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, anche per il pagamento di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 79/2011.

La Legge di conversione in esame ha apportato modifiche all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021 prorogando al 31 agosto 2021 (in luogo del 30 giugno 2021, termine stabilito dall'originario testo del Decreto Legge in esame) la sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge e degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

La norma dispone, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Le modifiche apportate durante l'esame parlamentare sostanzialmente riproducono il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99/2021, ora abrogato.



In sede di conversione è stato introdotto l'art. 9-ter rubricato "*Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale*".

La novella legislativa dispone, al comma 1, che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 9-ter, il differimento dei termini di versamento si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), ai soggetti che applicano il regime di cui ai commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (c.d. regime forfetario), nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

L'articolo 11-bis, introdotto con la L. n. 106/2021, rubricato "*Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS*", riproduce il contenuto dell'articolo 1 del D.L. n. 99/2021, già oggetto di analisi nella tax newsletter di giugno 2021.

La Legge di conversione in esame ha inserito nell'articolo 14 del D.L. n. 73/2021, dopo il comma 4, il comma 4-bis che, apportando modifiche al comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 282/2002, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stim.

## **Contributo a fondo perduto - Determinazione della percentuale di calcolo. Articolo 60, comma 7-sexies, del D.L. n. 104/2020**

Con Provvedimento del 27 luglio 2021, n. prot. 203407/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell'articolo 60, comma 7-sexies, del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto).

Nel dettaglio, il punto 1.1 del Provvedimento in esame dispone che la percentuale di cui al punto 3.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021 è pari al 15,6531 per cento.



Ai sensi del successivo punto 1.2 l'importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall'ultima istanza validamente presentata ai sensi dell'anzidetto Provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro.

## **Modelli dichiarativi IRAP, REDDITI PF, SP, SC ed ENC**

Con un'avvertenza pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative riguardanti la compilazione dei modelli IRAP e REDDITI.

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'articolo 1-bis del D.L. n. 73/ 2021, introdotto in sede di conversione (L. n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10-*bis* del D.L. n. 137 del 2020.

Pertanto, ha chiarito l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 10-*bis*, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo:

- nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo;
- nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei suindicati modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Resta fermo, conclude l'Agenzia delle Entrate, che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.



## **Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”**

Con Provvedimento del 29 luglio 2021, prot. n. 205147/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti” e per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle medesime richieste.

Ai sensi del punto 1.2 del Provvedimento in esame le anzidette specifiche tecniche sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.

Il successivo punto 2.1 dispone che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare.

Il punto 2.2 del Provvedimento prevede che l’esito delle suddette richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del successivo punto 2.3, entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste, è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.

